

Il punteggio complessivo attribuito nei concorsi per titoli ed esami

T.A.R. - T.A.R. Puglia - Lecce - Sentenza 17 marzo 2017 , n. 445

N. 445/2017 Reg. Prov. Coll.

N. 273 Reg. Ric.

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 273 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

R. F., rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Petruzzi, Raffaele Pinto, Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso questo ultimo in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Comune di Galatina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Capodacqua, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

Commissione del Concorso per titoli ed esami indetto dal Comune di Galatina, non costituita in giudizio;
nei confronti di

D. V., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Tanzarella, con domicilio eletto presso l'avv. Ezio Tarantino in Lecce, piazzetta D'Enghien, 1;
e con l'intervento di

ad opponendum:

P. S., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Mangia, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tar in Lecce, via Rubichi, 23;
per l'annullamento

- della determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane del Comune di Galatina n. 33 del 28.1.2016, avente ad oggetto: "approvazione degli atti e della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di categoria di accesso D3 profilo professionale Esperto Amministrativo";

- di ogni altro atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti ed, in particolare: a) della graduatoria del concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Funzionario Amministrativo Esperto, Cat.D3, approvata con la prefata determina, illegittimamente formulata mercé la mera somma dei punteggi conseguiti dai candidati nelle tre prove d'esame, a cui è stato poi sommato il punteggio relativo ai titoli, anziché correttamente effettuando la media dei voti conseguiti nelle due prove scritte a cui poi sommare il voto della prova orale e il punteggio dei titoli; b) dei verbali del concorso de quo ed, in particolare, del verbale n. 12 con cui è stata formulata la graduatoria; c) della nota prof. 20160002828 del 25/01/16; d) sempre ove occorra, del bando di concorso ed, in particolare, degli artt. 3, 4, 7 e 9 ove mai dovessero legittimare le prefate illegittime determinazioni poste in essere con la formulazione della graduatoria; e) sempre ove occorra, del Regolamento comunale per la determinazione delle modalità di accesso all'impiego dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli ed, in particolare, dell'art. 8, comma 5 e dell'art. 40, commi 1 e 2, laddove dovessero legittimare le prefate illegittime determinazioni poste in essere nella formulazione della graduatoria; f) tuzioristicamente ed ove occorra, della DGC n. 438 del 30/12/15, laddove dovesse legittimare/confermare le illegittime determinazioni poste in essere dalla Commissione nella formulazione della graduatoria; g) di ogni altro provvedimento, ove mai nel frattempo adottato, disponente l'assunzione del dr. D. V. e la correlata contrattualizzazione;

- nonché a seguito di ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 28 aprile 2016, per l'annullamento della determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane Comune di Galatina n. 33 del 28.1.2016, della graduatoria del concorso per titoli ed esami approvata con la predetta determina e dei verbali tutti del concorso de quo, in particolare del verbale n. 8.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Galatina e del dott. D. V.;

Visto il ricorso incidentale proposto dal dott. D. V.;

Visto l'atto ad opponendum e il ricorso incidentale proposti dall'avv. P. S.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi l'avv.ti G. Petruzzi, R. Pinto e prof. E. Sticchi Damiani, per la ricorrente, l'avv. G. Capodacqua, per il Comune, l'avv. Tanzarella, per il dott. D. V., e l'avv. Mangia, per l'avv. P. S.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente, avv. R. F., ha impugnato gli atti e la graduatoria finale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal comune di Galatina per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti di categoria di accesso D3 profilo professionale "Esperto Amministrativo".

La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto; violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 d.P.R. 484/1997, nonché delle disposizioni del regolamento comunale per i concorsi (art. 8, commi 5 e 40, commi 1 e 2); carenza di istruttoria e motivazionale; perplessità dell'azione amministrativa; sviamento; violazione dei principi di affidamento e buon andamento; irragionevolezza e ingiustizia manifesta.

Sostiene la ricorrente: che la commissione ha sommato il voto dei titoli al voto rispettivamente conseguito nella prima e nella seconda prova scritta e al punteggio della prova orale anziché sommare al punteggio della prova orale la media dei voti attribuiti nelle prove scritte, cui si aggiunge il punteggio dei titoli.

Il Comune si è costituito rilevando che si deve applicare l'art. 8 d.P.R. 487/1994.

Il controinteressato, dott. D. V., ha rilevato che per il regolamento comunale la votazione complessiva, nel caso di concorso anche per titoli, è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo nelle prove di esame, stabilendo la regola della sommatoria delle singole prove.

Il controinteressato ha poi proposto ricorso incidentale, depositato il 16 marzo 2016, deducendo i seguenti motivi: Eccesso di potere per manifesta illogicità; ingiustizia manifesta; disparità di trattamento; violazione del principio buon andamento della p.a.; violazione principio dell'anonimato. 2. Violazione artt. 12 e 15 d.P.R. 487/1994; violazione art. 21 regolamento comunale uffici e servizi; violazione art. 4 lex specialis; contraddittorietà manifesta; illogicità e perplessità dell'azione amministrativa; difetto di motivazione; violazione art. 3 l. 241/1990; violazione principio di buon andamento dell'azione amministrativa; violazione par condicio; ingiustizia manifesta. 3. Violazione artt. 8, 12 e 15 d.P.R. 487/1994; violazione art. 3 bando di concorso; eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto; carenza di istruttoria; ingiustizia manifesta.

Sostiene il ricorrente incidentale: che dalla lettura degli elaborati della ricorrente principale emergono errori grammaticali e ortografici; che la ricorrente principale ha ottenuto 3 punti per ciascun elaborato per il criterio della padronanza e correttezza dei mezzi espressivi, mentre il ricorrente incidentale, i cui scritti si differenziano per una migliore chiarezza espositiva, padronanza della grammatica e della sintassi italiana e per l'assenza di errori così gravi, ha ottenuto un solo punto in più; che non risulta il giudizio sull'esito della prova di idoneità della conoscenza della lingua inglese; che conseguentemente non è dato sapere se la valutazione di punti 26 contempli o meno il giudizio di idoneità della prova di inglese; che non è stato preso in considerazione il diploma di specializzazione per le professioni legali, che avrebbe aumentato il punteggio di 0,10.

La ricorrente principale, con ricorso incidentale condizionato da valere anche come motivi aggiunti, depositato il 13 aprile 2016, ha formulato i seguenti motivi: 1. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 484/1997, nonché delle disposizioni del regolamento comunale per i concorsi (tra cui l'art. 29); carenza di istruttoria e motivazionale; perplessità dell'azione amministrativa; sviamento; violazione dei principi di affidamento e buon andamento; irragionevolezza e ingiustizia manifeste. 2. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto; violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 484/1997, nonché delle disposizioni del regolamento comunale per i concorsi (tra cui l'art. 29); carenza di istruttoria e motivazionale; perplessità dell'azione amministrativa; sviamento; violazione dei principi di affidamento e buon andamento; irragionevolezza e ingiustizia manifeste.

Sostiene la ricorrente principale: che deve essere sottratto il punteggio di 0,5 attribuito al dott. D. V. per l'abilitazione alla professione forense perché questa non è ma stata da lui posseduta e nemmeno dichiarata; che deve essere sottratto il punteggio di 0,5 attribuito al dott. D. V. per il corso di inglese perché non è stato specificato se questo corso era con o senza esame finale; che per quanto riguarda la scuola per le professioni legali, il punteggio sarebbe dovuto essere di massimo 0,5 punti in quanto la scuola in questione può essere parificata a un corso di perfezionamento con esame finale; che in

caso contrario sarebbe illegittimo l'attribuzione di 0,5 punti per il conseguimento dell'abilitazione alla professione forense.

Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 28 aprile 2016, il dott. D. V. ha proposto motivi aggiunti al ricorso incidentale, deducendo quanto segue: violazione dei principi in materia di procedure a evidenza pubblica pubblico impiego; violazione degli art. 28, comma 2, e 30 regolamento comunale; violazione dell'art. 12 d.P.R. 487/1994 - criteri di valutazione dei titoli di cui al verbale n. 2 della commissione; erronea presupposizione in fatto e in diritto; difetto di istruttoria; irragionevolezza, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.

Sostiene il dott. D. V. che l'incarico dichiarato dall'avv. R. F. nel ruolo di responsabile della segreteria particolare dell'assessore alle politiche della salute della regione Molise non può essere ritenuto un titolo di servizio perché è un incarico fiduciario.

Il Comune, con memoria depositata il 21 aprile 2016, ha rilevato: che il contraddittorio dovrebbe essere esteso a tutti i candidati collocatisi in graduatoria; che, per quanto riguarda il diploma di specializzazione delle professioni legali del dott. D. V., i criteri stabiliti dalla commissione hanno individuato un punteggio solo per le specializzazioni conseguite a seguito della frequenza (con esame finale) di un master di I o II livello o per le specializzazioni che hanno comportato il conseguimento di un'abilitazione (con esame finale); che, per quanto riguarda l'idoneità della lingua straniera (sempre in relazione ai profili di censura dedotti dal dott. D. V.) il verbale n. 12 chiarisce che questa sarebbe stata tenuta in conto in sede di valutazione complessiva della prova orale e avrebbe fatto parte integrante della votazione espressa per la prova orale; che gli errori contestati dal dott. D. V. all'avv. R. F. sono riconducibili al possesso di una grafia poco chiara; che per quanto riguarda le censure proposte dall'avv. R. F. sul punteggio riconosciuto al dott. D. V. sulla conoscenza della lingua inglese, è stato accertato che gli attestati del Trinity College sono conseguiti a seguito di un esame finale.

Con atto depositato il 23 maggio 2016 la ricorrente ha integrato il contraddittorio.

L'avv. P. S., classificatasi al quarto posto, ha dapprima proposto intervento ad opponendum e successivamente ricorso incidentale, contestando il punteggio ad essa attribuito nella valutazione dei titoli e nelle prove scritte.

Il Comune, con memoria depositata il 9 giugno 2016, ha rilevato che l'atto dell'avv. P. S., da qualificarsi come intervento, avrebbe dovuto, pena l'inammissibilità dello stesso, essere notificato alle parti costituite; e, comunque, sia l'atto di intervento che il ricorso incidentale, che del primo è meramente riproduttivo, sarebbero inammissibili per essere state con i medesimi dedotte doglianze, miranti alla correzione del punteggio assegnato all'avv. P. S., che avrebbero dovuto essere oggetto di ricorso da proporre in via principale entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione della graduatoria, avendo la stessa interessata dichiarato di aver acquisito la consapevolezza dell'asserita lesività dell'operato della Commissione d'esame sin dal momento della pubblicazione della graduatoria finale dalla quale si evinceva il punteggio attribuito ai titoli. Il Comune ha inoltre eccepito la tardività dei motivi aggiunti proposti dal dott. D. V..

Con ordinanza n. 303/2016 la richiesta misura cautelare è stata respinta; ordinanza confermata dal Consiglio di Stato (ordinanza 50607/2016).

Le parti hanno depositato ulteriori memorie.

Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso principale si contesta la legittimità dell'operato della Commissione, laddove quest'ultima ha calcolato il punteggio sommando il voto dei titoli al voto rispettivamente conseguito nella prima e nella seconda prova scritta e al punteggio della prova orale anziché sommando al punteggio della prova orale la media dei voti attribuiti nelle prove scritte, cui si aggiunge il punteggio dei titoli.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo è costituito "dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale" (Cons. St. sez. V, 27 marzo 2015 n. 1616).

Ciò in quanto, secondo tale condivisibile orientamento, "pur non prevedendo espressamente il comma 4 dell'art. 8 del D.P.R. n. 487 del 1994 il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte - esplicitamente richiamata solo dall'articolo 7 comma 3, per i concorsi per soli esami - tale norma deve essere sottoposta ad una lettura coordinata con il precedente articolo, imponendo ragioni sistematiche di coordinamento normativo che il criterio della media dei voti per le prove scritte si applichi anche ai concorsi per titoli ed esami".

E' stato inoltre precisato che "le prove scritte, sia nei concorsi per titoli ed esami che in quelli per soli esami, pur essendo formalmente articolate in più elaborati e su più materie, costituiscono una prova unitaria al pari di quella orale, con la conseguenza che appare logico che debbano essere valutate sulla base del loro valore mediato in entrambi i concorsi" (Tar Palermo, sez. III, 5 aprile 2016, n. 877).

In sostanza «a fronte della previsione di cui all'art. 7 comma 3, del d.P.R. 487/1994 - secondo la quale nei concorsi per soli esami "il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio" - sarebbe irrazionale un'eventuale differenziazione del criterio di valutazione delle prove scritte in ragione della tipologia di concorso - per soli esami o per titoli ed esami - in quanto l'unica differenza tra le due tipologie concorsuali è data dall'aggiunta del punteggio per i titoli, rimanendo entrambe strutturate su prove scritte ed orali» (Tar Palermo 877/2016 cit.).

Non può poi ritenersi che il regolamento comunale prevede un diverso sistema di calcolo del punteggio, cioè la regola della sommatoria delle singole prove.

Infatti, l'art. 40 del regolamento comunale stabilisce che "la votazione complessiva, nel caso di concorso anche per titoli, è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame. Nel caso, invece, di concorso per solo esame il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nella prova orale", riproducendo sostanzialmente il dettato dell'art. 8 d.P.R. 487/1994 per il quale "La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame", con la conseguenza che quanto specificato in ordine all'art. 8 vale anche per quanto previsto dal regolamento comunale.

Inoltre, anche a voler ritenere che il regolamento comunale preveda un calcolo del punteggio differente da quanto stabilito dalla legge nazionale, è da rilevare che la giurisprudenza (richiamata anche dalla ricorrente), alla quale si aderisce, ha precisato che "non può, inoltre, essere invocata, al fine di giungere a diverse conclusioni, l'autonomia regolamentare degli enti locali, dovendo i rapporti tra la potestà regolamentare degli stessi e la normativa statale essere analizzati alla luce dell'ordinamento del pubblico impiego, come modificato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale ha abrogato l'art. 36 del D.Lgs. n. 29 del 1993 ... Con l'abrogazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 29 del 1993 ad opera del testo unico sul pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, l'art. 35 ha stabilito sia i principi propri dell'accesso all'impiego secondo le tipologie previste nel precedente art. 36 D.Lgs. n. 29 del 1993, sia quelli applicabili alle procedure proprie del reclutamento. Se nel nuovo testo dell'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 2001, anche siffatti procedimenti sono stati riservati al regolamento degli Enti locali, unitamente alle dotazioni organiche, alle modalità di assunzione agli impieghi ed ai requisiti di accesso, stante l'univocità dell'inciso relativo alle "procedure concorsuali", non è tuttavia più ripetuta la riserva esclusiva al regolamento degli Enti delle procedure concorsuali con applicazione in via sussidiaria del D.P.R. n. 487 del 1994, contenendo l'ultimo comma dell'art. 35, la clausola generale del "rispetto dei principi fissati dai commi precedenti" ... I rapporti tra le due disposizioni - l'art. 89 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e l'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001 - vanno risolti sulla base del criterio temporale e del criterio logico-sistematico, dovendo ritenersi la prevalenza dell'art. 35 sulla disposizione dettata dall'art. 89 del D.Lgs. n. 267 del 2000, tenuto conto altresì della riferibilità del D.Lgs. n. 165 del 2001 all'intero pubblico impiego, per l'effetto risultando superata - chiaramente ancorché implicitamente - la riserva di regolamento contenuta nell'art. 89, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, sulla disciplina dei procedimenti concorsuali, la quale deve essere ricondotta ai principi di oggettività e trasparenza propri del D.P.R. n. 487 del 1994, il quale trova applicazione, in quanto recante norme di principio, anche ai concorsi indetti dagli enti locali, con compressione della latitudine edivisa della relativa potestà regolamentare. Non è peraltro possibile giungere a diversa conclusione alla luce della clausola di salvezza, contenuta nell'art. 70, ultimo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001, di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti con riferimento alla disciplina applicabile al reclutamento, non potendo ritenersi la riferibilità di tale clausola anche agli ordinamenti locali, e tenuto conto che anche nell'art. 70 il potere di regolare autonomamente la materia è comunque assoggettato alla coerenza con i principi previsti dal D.P.R. n. 487 del 1994. Sulla base delle illustrate considerazioni non può quindi affermarsi la cedevolezza della normativa statale a fronte della potestà regolamentare nella materia dell'organizzazione dei propri uffici e servizi e del reclutamento del personale attribuita agli enti locali, rappresentando il rinvio, di cui al comma 7 dell'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 2001 - specifico per le procedure concorsuali negli enti locali - alla disciplina generale contenuta nel comma terzo dello stesso art. 35, il limite della potestà regolamentare. Con la conseguenza che gli Enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti comunque a conformarsi ai meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, propri di qualsivoglia procedura concorsuale, statale o locale. Nel novero di tali meccanismi va ascritto anche il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche, e ciò in considerazione del carattere di disciplina generale del pubblici concorsi proprio del D.P.R. n. 487 del 1994, e della necessità di ancorare il calcolo del punteggio conseguito dai candidati a parametri uniformi e validi per qualsivoglia concorso e nell'intero territorio nazionale, non potendo la potestà regolamentare essere piegata all'introduzione di criteri disomogenei da comune a comune e suscettibili di produrre risultati diversi a seconda delle modalità seguite. Se quindi il regolamento dell'Ente locale ben si presta a conformare le modalità di assunzione e i requisiti dei concorrenti al diverso assetto dei singoli comuni, così non è per il procedimento concorsuale di formazione delle graduatorie, la cui rigidità, nell'ambito delle diverse tipologie previste dalla legge, è sinonimo di efficienza ed imparzialità, delle quali sono

espressione i meccanismi oggettivi e trasparenti, con equo bilanciamento del peso delle prove e dei titoli, che devono presiedere la valutazione delle capacità dei singoli partecipanti secondo l'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 2001 e che proprio per questo sottraggono le modalità di calcolo del punteggio all'autonomia regolamentare degli enti. Se, in astratto, la modalità di computo del punteggio complessivo attraverso, alternativamente, la sommatoria o la media dei voti, è del tutto discrezionale e rimessa alla libera determinazione del legislatore che può privilegiare le prove scritte rispetto a quelle orali e ai titoli o diversamente bilanciarli, tale scelta è stata trasferita nell'opzione per il criterio della media dei voti contenuta nell'art. 7 del D.P.R. n. 487 del 1994, che costituisce il meccanismo di formazione della graduatoria proprio dei concorsi di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni" (Tar Lazio, sez. II, 7 agosto 2014, n. 8843).

Il ricorso principale è quindi fondato, posto che il punteggio complessivo del concorso in esame deve essere costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte o pratiche o tecnico - pratiche e dal punteggio attribuito alle prove orali.

2. E' invece da respingere il ricorso incidentale, depositato il 16 marzo 2016, del dott. D. V..

2.1. Con il primo motivo il dott. D. V. deduce l'illegittimità della valutazione degli elaborati scritti della ricorrente, evidenziando una serie di errori grammaticali, rilevando che uno dei criteri valutativi era la "padronanza e correttezza dei mezzi espressivi".

In realtà, gli asseriti errori sono stati percepiti come tali per la difficoltà a comprendere la scrittura della ricorrente: ad esempio la parola "amministrazione", scritta secondo il ricorrente incidentale con due "nn" al posto di due "mm", è in realtà scritta correttamente ma è difficile da comprendere ictu oculi stante la grafia della ricorrente.

Per quanto riguarda gli errori di sintassi, questi in realtà non sembra possano essere qualificati come tali, quanto piuttosto, in linea con la difesa della ricorrente, come mere sviste verosimilmente dovute - atteso il curriculum della ricorrente- alla fretta nell'elaborazione degli scritti, e comunque tenute in considerazione dalla Commissione che, nell'assegnare agli scritti della dr.ssa R. F. un punteggio complessivo di 22/30, ha espresso una valutazione in cui si è tenuto conto anche della non perfetta "padronanza e correttezza dei mezzi espressivi".

Con riguardo alla presunta violazione del principio dell'anonimato da parte della ricorrente è da rilevare che secondo la condivisa giurisprudenza, "le cancellazioni e le correzioni apportate dal candidato sull'elaborato oggetto della prova scritta in un concorso pubblico, di per sé considerate, non risultano idonee ad integrare prova di violazione del principio dell'anonimato. L'art. 12, comma 6, d.P.R. n. 483 del 1997 fa espressamente riferimento ad eventuali segni o elementi apposti sull'elaborato da parte del candidato, ma è altrettanto logico ritenere che tali segni debbano essere sintomatici della volontà di palesare l'identità dell'autore. Non è pertanto sufficiente, in assenza di ulteriori elementi di prova, che sussista una astratta possibilità di riconoscimento, bensì è indispensabile che emergano elementi idonei a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del candidato di rendere riconoscibile il proprio elaborato" (Tar Bari, sez. II, 22 gennaio 2015, n. 121).

La cancellatura, così come la sbarratura, rappresenta, infatti, un segno utilizzato comunemente negli elaborati scritti dai candidati, atto a depennare inevitabili errori concettuali o formali nel corso della prova redatta dai concorrenti.

2.2. Il ricorrente incidentale lamenta poi un vizio motivazionale sulla valutazione dei proprio titoli, con particolare riguardo alla prova di idoneità della lingua inglese e alla non valutazione del diploma di specializzazione per le professioni legali.

Per quanto riguarda la dedotta mancata attribuzione di un punteggio per la prova di inglese, basta richiamare il verbale n. 12 della commissione con il quale si chiarisce che l'accertamento della conoscenza della lingua inglese "si conclude con un giudizio di idoneità del quale la Commissione terrà conto in sede di valutazione complessiva della prova orale. Il giudizio di idoneità, pertanto, sarà parte integrante della votazione espressa per la prova orale di ogni candidato".

Pertanto, è evidente che nessun punteggio autonomo era previsto per la prova di inglese, ma che la valutazione di questa prova sarebbe confluita nel punteggio complessivo degli orali.

In relazione poi alla non valutazione del diploma della scuola di specializzazione, è da rilevare che nel verbale n. 2 della Commissione si precisa che sarebbe stato attribuito un punteggio alle specializzazioni solo laddove queste fossero state conseguite a seguito della frequenza (con esame finale) di un master di I o II livello o a seguito del conseguimento di un'abilitazione (sempre con esame finale).

Nel caso in esame, la scuola di specializzazione frequentata dal dr. D. V. non può essere equiparata ad alcuna delle due ipotesi sopra delineate.

In conclusione, il ricorso incidentale del dott. D. V. è infondato.

3. Con motivi aggiunti mandati alla notifica il 26 aprile 2016, e depositati il 28 aprile successivo, il dott. D. V. ha dedotto che non poteva essere considerato quale titolo di servizio l'incarico della ricorrente presso la Regione Molise.

I motivi aggiunti sono irricevibili perché tardivi.

E' in primo luogo da rilevare che il dott. D. V. era a conoscenza del rapporto di lavoro della dott.ssa R. F. con la Regione Molise già all'esito di una prima istanza di accesso riscontrata dal Comune il 22 febbraio 2016 in via telematica, allorché lo stesso Comune ha rilasciato copia del verbale n. 8 con acclusa la scheda di valutazione dei titoli in cui venivano attribuiti i punti in contestazione per il servizio prestato presso la Regione Molise.

Non può poi ritenersi che l'interesse alla proposizione dei motivi aggiunti sia nato a seguito dell'istanza di accesso riscontrata il 24 aprile 2016, in quanto era onere del dott. D. V., in occasione del già effettuato un accesso agli atti del concorso, richiedere tutti i documenti del concorso riguardante la ricorrente.

Infatti, qualora si ammettesse la possibilità di proporre motivi aggiunti a seguito di ogni istanza di accesso, il cui interesse - come nel caso di specie - non nasce da quanto dedotto dalle altre parti, si determinerebbe la possibilità di eludere il termine decadenziale con la conseguente incertezza delle posizioni giuridiche create.

"In conformità a noti principii giurisprudenziali (cfr. C.S., III, 28.8.2014 n. 4432) - il termine per la proposizione del ricorso per motivi aggiunti dev'essere fatto decorrere non già (e non certo) dalla data in cui l'Appellante ha finalmente deciso di acquisire materialmente i documenti in questione (pur se gli stessi erano già giuridicamente disponibili, ed erano stati posti a sua disposizione, da tempo anteriore), ma dalla data in cui il diritto di accesso Le è stato consentito per la prima volta; o, al più, dalla data in cui Essa lo ha, per la prima volta, esercitato. Da quel momento, infatti, gli atti - resi ostensibili - sono divenuti per Essa concretamente conoscibili (C.S., V, 14.5.2013 n. 2614); e fin da quel momento deve presumersi che siano stati da Essa conosciuti (sussistendo il principio secondo cui grava comunque sull'interessato, ed esclusivamente su di esso, l'onere di attivarsi per acquisire i documenti posti a sua disposizione a seguito di istanza di accesso accolta). Dal che consegue che se l'Appellante non ha ritenuto di visionare "tempestivamente" i documenti in questione (o anche semplicemente di richiedere di visionarli), o non ha potuto farlo per ragioni non imputabili all'Amministrazione, non le resta che "imputare sibi" il suo difetto di sollecitudine (non potendo certo pretendere che eventuali termini per l'impugnazione siano rimasti o restino sospesi nelle more della sua decisione di attivarsi)" (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giur., 6 aprile 2016, n. 75).

4. Il rigetto del ricorso incidentale del dott. D. V., in quanto infondato, e l'irricevibilità dei relativi motivi aggiunti, comporta l'improcedibilità per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. del ricorso incidentale condizionato, proposto dall'avv. R. F..

5. L'intervento ad opponendum dell'avv. P. S., proposto a seguito dell'integrazione del contraddittorio, è inammissibile in quanto non è stato notificato alle altre parti del giudizio.

Inammissibile è anche il ricorso incidentale sempre dell'avv. P. S..

Infatti, l'avv. P. S., nel proprio ricorso incidentale svolge censure avverso le valutazioni della Commissione miranti ad ottenere il conseguimento di un maggiore punteggio per i propri titoli.

Queste censure, proprio perché autonome e non determinate dal ricorso principale della dott.ssa R. F. avrebbero dovuto essere oggetto di una specifica impugnativa da effettuare nel termine decadenziale dalla pubblicazione della graduatoria.

Ne consegue che il ricorso incidentale sarebbe comunque tardivo in quanto l'interesse all'impugnazione era sorto sin dal momento della pubblicazione della graduatoria.

6. In conclusione: il ricorso principale deve essere accolto; il ricorso incidentale, depositato il 16 marzo 2016, del dott. D. V. deve essere respinto; i motivi aggiunti, sempre del dott. D. V., devono essere dichiarati irricevibili; il ricorso incidentale condizionato dell'avv. R. F. deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

L'intervento ad opponendum e il ricorso incidentale dell'avv. P. S. devono essere dichiarati inammissibili.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune e sono liquidate come da dispositivo, mentre sono compensate nei confronti delle altre parti del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie il ricorso principale;

- respinge il ricorso incidentale, depositato il 16 marzo 2016, del dott. D. V.;

- dichiara i motivi aggiunti, depositati il 28 aprile 2016, del dott. D. V., irricevibili;

- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato della ricorrente principale;
- dichiara l'intervento ad opponendum e i motivi aggiunti dell'avv. P. S., inammissibili.
Condanna il Comune al pagamento delle spese processuali nei confronti della ricorrente che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Compensa le spese del giudizio nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo

IL CONSIGLIERE
Carlo Dibello

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

Depositata in Segreteria il 17 marzo 2017